

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO

d'intesa

**promosso dalla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Palermo
per il coordinamento delle indagini riguardanti i reati relativi
all'immigrazione clandestina e alla tratta di persone tra le Procure della
Repubblica del distretto della Corte di Appello di Palermo**

Preso atto delle indicazioni della DNA in data 10/1/2005 Prot. N. 609/G/2005;

Visto il verbale della riunione tenutasi il 20/5/2005 nell'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, a seguito della quale è stata redatta una bozza di protocollo organizzativo, inviata ai Procuratori del distretto;

Visti i verbali delle riunioni tenute in data 12 e 15 luglio 2005 dalla Direzione Nazionale Antimafia con le Procure e gli Organi di P.G. di Agrigento, Sciacca, Trapani e Marsala;

rilevato che il necessario coordinamento delle indagini sui reati relativi all'immigrazione clandestina e alla tratta di persone deve tenere conto della specificità del fenomeno nel territorio di ciascuna Procura, siccome rilevata attraverso l'esperienza degli organi di P.G. che in prima battuta intercettano gli sbarchi ed elaborata sul piano giudiziario dalle Autorità competenti;

che, in particolare, in alcuni territori, a differenza che in altri, si verificano con notevole frequenza sbarchi di molte centinaia di persone che, per preminenti esigenze sanitarie e di ordine pubblico, non possono essere trattenute a lungo per espletare complesse procedure amministrative e giudiziarie;

preso atto che, tra le problematiche segnalate, prime fra tutte emergono l'insufficienza del personale addetto ai primi adempimenti da effettuare dopo gli

sbarchi, nonché l'esiguità del numero degli interpreti, da addebitare anche a ragioni di carattere economico.

si concordano

le seguenti linee d'azione:

1) Oggetto del presente protocollo sono i delitti, anche in forma associativa, relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, allo sfruttamento della prostituzione di donne e minori anche di nazionalità straniera e allo sfruttamento della manodopera clandestina (artt. 416 co. 6, 600, 600 bis, 601 e 602 c.p.; artt. 1 e segg. Legge 20 febbraio 1958 n. 75; art. 12 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e succ. mod.).

2) Per consentire l'individuazione, il coordinamento, lo scambio di informazioni in ordine alle fattispecie di reato avanti segnalate, per ogni Procura verrà incaricato un magistrato referente per la materia del presente protocollo, in modo da stabilire una rete di contatti stabile nel tempo per favorire la diffusione delle notizie.

Si curerà inoltre nei casi di urgenza, in relazione ai fatti di immigrazione clandestina segnalati dalla polizia giudiziaria, il celere scambio di informazioni tra il sostituto di turno della Procura competente per le indagini e il sostituto di turno della DDA.

Il Procuratore distrettuale e i Procuratori della Repubblica daranno le opportune direttive per assicurare la costante ed effettiva circolazione di ogni informazione utile tra i rispettivi uffici.

Si prospetta a tal uopo l'invio delle segnalazioni e delle informative di reato concernenti i delitti di cui alla L. 228/2003 da parte della stessa Polizia Giudiziaria

alla Procura competente a svolgere le indagini e, per conoscenza, alla D.D.A. per un eventuale sviluppo delle indagini riguardanti i reati relativi alla tratta di persone; allo stesso modo, l'invio delle segnalazioni e delle informative di reato da parte della stessa polizia giudiziaria alla D.D.A. competente a svolgere indagini e, per conoscenza, alla Procura interessata a un ulteriore, eventuale sviluppo delle indagini riguardanti i reati relativi all'immigrazione clandestina .

3) Con riferimento ai reati indicati al punto 1), il Procuratore Distrettuale e i Procuratori della Repubblica impartiranno, al fine di renderle uniformi, le seguenti direttive ai propri uffici e alla Polizia Giudiziaria:

a) Nei casi di ingresso clandestino di stranieri o di accesso ai locali nei quali si sospetti l'impiego di manodopera clandestina o di sfruttamento della prostituzione di persone di nazionalità straniera, procedere a fotocopiatura di ogni appunto, documento, somme di denaro etc. rinvenuti in possesso degli extracomunitari illegalmente immigrati;

b) Assumere come persone informate sui fatti, con l'ausilio di un interprete in qualità di ausiliario, gli extracomunitari che hanno fatto ingresso illegale in Italia, adottando le misure opportune per assicurare la genuinità delle notizie acquisite dalle persone presenti, ove possibile separandole per impedirne i colloqui. Le domande da porre a ciascun extracomunitario saranno, almeno, le seguenti:

- generalità;
- luogo ove soggiornava nel Paese dove è avvenuto l'imbarco o l'inizio del viaggio;

- modalità con le quali ha contattato o è stato contattato dagli scafisti (oppure dai passeurs nei caso di immigrazione via terra) che lo hanno condotto in Italia (luogo dell'incontro, data, orario, nazionalità, descrizione fisica etc.);
- quanto ha pagato per il trasporto, a chi, quando, dove e in che forma;
- numeri telefonici, appunti, indirizzi forniti dagli scafisti (o passeurs) o loro intermediari per contatti ed accordi;
- ogni indicazione utile al fine di accertare le generalità di eventuali intermediari, loro attuale luogo di dimora o di lavoro, utenze telefoniche nella loro disponibilità;
- modalità con le quali è giunto al punto di imbarco (luogo dell'incontro, data, orario, nazionalità, descrizione fisica, utenza telefonica, luogo di dimora o di lavoro di eventuali accompagnatori, modalità del trasporto);
- luogo e orario di imbarco o di partenza;
- tipo di imbarcazione o mezzo di trasporto utilizzati;
- numero delle persone a bordo;
- numero degli scafisti presenti su ciascuna imbarcazione;
- possesso da parte degli scafisti (o passeurs) di telefoni cellulari o altri apparati e numero dell'utenza (se conosciuti);
- se nel corso della traversata gli scafisti hanno contattato o sono stati contattati da qualcuno, eventuale nome dell'interlocutore;
- eventuali problemi incontrati nel corso della traversata (avarie tecniche, incrocio di altri mezzi navali de.) o del viaggio;
- orario di arrivo in Italia e luogo di sbarco o di ingresso nei Paese, eventuali soste o trasbordi nel corso del viaggio;
- se in Italia era stato assicurato che sarebbe stato contattato ovvero doveva contattare qualcuno;

- ogni indicazione utile alla identificazione delle persone di cui al punto precedente (generalità, utenza telefonica, particolari segni di riconoscimento) come ad. esempio autovettura utilizzata etc.;
- chiedere contezza dei documenti posseduti;
- notizie circa analoghe esperienze pregresse di terzi conclusosi in modo positivo o negativo;
- attività lavorative in precedenza svolte e titolo di studio posseduto;

Qualora, come accade soprattutto nelle coste di Lampedusa, il numero di clandestini sia talmente elevato da non consentire l'assunzione di s.i.t. da tutti, si procederà alla detta attività nei confronti di un campione di immigrati, che trovandosi sulla stessa imbarcazione potrebbero avere informazioni comuni agli altri;

b) In caso di significativo contributo probatorio da parte di clandestini o di prostitute, sarà informato immediatamente il Procuratore della Repubblica ed il Questore competente in vista delle possibili iniziative per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'art. 18 D. L.vo n. 286/1998;

c) Saranno intensificati i controlli di extracomunitari presenti in prossimità di stazioni ferroviarie, fermate di autobus di linea per collegamenti nazionali ed internazionali o altri mezzi di trasporto e saranno sentite le persone sprovviste di permesso di soggiorno, alle quali verranno poste in quanto possibile le domande sopra indicate;

Qualora si controllino extracomunitari sprovvisti del permesso di soggiorno, sarà d'uopo integrare le sommarie informazioni già segnalate con le seguenti, ulteriori domande :

- modalità con le quali sono stati prelevati;

- luogo ove sono stati condotti;
- ogni elemento utile all'identificazione di quanti hanno provveduto al loro prelevamento, ricovero, nutrimento, cambio abbigliamento, nonché di eventuali intermediari;
- tipo di accordi raggiunti con i soggetti di cui al punto precedente e quanto loro versato in denaro;
- se è stata proposta loro attività lavorativa, e luogo ove doveva svolgersi tale attività, alle dipendenze di chi e quale retribuzione era stata assicurata;
- se è stato proposto l'acquisto di documenti falsi e di che tipo;
- se è stato proposto di essere trasportati altrove, per quale importo, con quale mezzo;
- ogni elemento utile all'identificazione di quanti hanno effettuato le proposte;

d) verranno comunicate all'A.G., mediante tempestiva comunicazione al P.M. di turno, le notizie acquisite circa prossimi sbarchi (o ingressi) di clandestini per ottenere le eventuali direttive del caso;

e) Ai sensi dell'art. 12, co.9 bis d.lgs. 286/1998 la polizia giudiziaria (tanto attraverso il servizio navale quanto attraverso quello aereo) che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua "una nave di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato".

Analogamente, avendo notizia di uno sbarco di clandestini, occorre procedere

immediatamente al sequestro delle imbarcazioni utilizzate per il trasporto e alla loro messa a disposizione dell'A.G., in quanto le stesse sono soggette a confisca obbligatoria ai sensi degli artt. 354 c.p.p. e 12, co. 4, d.lgs. 268/1998.

Dovrà inoltre procedersi, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., al sequestro di tutti gli oggetti pertinenti al reato (carte nautiche, documenti di viaggio e giornale di bordo, documenti di identità e di espatrio, agende, documentazione varia, telefoni cellulari) in possesso dei componenti dell'equipaggio nonché dell'apparecchiatura GPS, eventualmente rinvenuta nel natante.


La presente risoluzione verrà trasmessa in copia al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Nazionale Antimafia e a tutti i magistrati del pubblico ministero del distretto.

Palermo, 21/10/2005


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MARSALA




IL PROCURATORE DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA DI PALERMO




per IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PER I MINORENNI DI PALERMO




per IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI SCIACCA




IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TERMINI IMERESE




IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TRAPANI



IL SOSTITUTO PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Salvatore Cella', written over a horizontal line.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Salvatore Cella', written below the printed text.